

02 MAG. 2006

Roma .....



*Ministero delle Attività  
Produttive*

DIREZIONE GENERALE SVILUPPO PRODUTTIVO E COMPETITIVITA'  
Ufficio Italiano Brevetti e Marchi  
SEGRETERIA COMMISSIONE DEI RICORSI

Via Molise, 19 - 00187 Roma  
Tel. 06.47055670 - 06.47055616 -  
Fax 06.47055635

27256

A TUTTI I DIRIGENTI U.I.B.M.  
SEDE

A TUTTE LE CAMERE DI  
COMMERCIO, INDUSTRIA  
ARTIGIANATO E AGRICOLT.  
LORO SEDI



AL CONSIGLIO ORDINE  
CONSULENTI IN P.I.  
VIA DONIZETTI 1/A  
20122 MILANO

OGGETTO: Deposito ricorsi.

Si trasmettono le istruzioni aggiornate relative al deposito dei ricorsi.

IL SEGRETARIO  
(Dr.ssa Paola A. DI CINTIO)



## **ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE DEI RICORSI CONTRO I PROVVEDIMENTI DELL'UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI**

Il ricorso, redatto su carta semplice, deve essere indirizzato "ALLA COMMISSIONE DEI RICORSI CONTRO I PROVVEDIMENTI DELL'UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI", Via Molise, n. 19 - 00187 ROMA e deve essere notificato, ai sensi dell'art. 136, comma 1 del codice della proprietà industriale sia all'U.I.B.M. sia ai controinteressati, a cui si riferisce il provvedimento oggetto dell'impugnazione, entro il termine di sessanta giorni, decorrenti dal giorno in cui l'interessato ne abbia ricevuto la comunicazione o ne abbia avuto conoscenza.

Per gli atti di cui non sia richiesta la comunicazione individuale, invece, il termine di sessanta giorni, ai fini della notificazione del ricorso, decorre dal giorno in cui sia scaduto il termine della loro pubblicazione, se questa è prevista da disposizione di legge o di regolamento.

Il ricorso deve essere depositato, con la prova delle avvenute notifiche (effettuate tramite ufficiale giudiziario), presso una delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (C.C.I.A.A.), entro trenta giorni dall'ultima notifica.

In caso di necessità è possibile inviare il ricorso, con la prova delle avvenute notifiche, per raccomandata postale, direttamente alla Commissione dei Ricorsi - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi - Via Molise, n. 19 - 00187 Roma, sempre entro trenta giorni dall'ultima notifica effettuata.

In tal caso la segreteria di detta Commissione curerà l'inoltro alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma per la verbalizzazione del deposito del ricorso con la data corrispondente a quella di ricezione da parte di detta Segreteria.

Unitamente all'originale debbono essere presentate 6 copie del ricorso e degli eventuali allegati.

Al ricorso occorre allegare l'attestazione di versamento di 340.00 Euro (cui vanno aggiunti 5.16 Euro se si desidera ricevere copia autentica della sentenza) effettuato sul conto corrente n. 871012, intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato - Roma, a favore del capitolo 3602 - capo X, oppure la quietanza rilasciata dalla Tesoreria Provinciale competente, qualora il pagamento della suddetta somma avvenga direttamente presso la medesima.

Qualora il ricorso venga inviato per posta e nel caso venga richiesto il rilascio di una copia del verbale di deposito, si dovrà anche allegare:

- una marca da bollo da 14.62 Euro
- l'attestazione del versamento di 38.00 Euro dei "Diritti di Segreteria" effettuato con mod. Ch.8 quater sul conto corrente postale n. 33692005 intestato a "Camera di Commercio-Roma".

Il ricorrente può riservarsi di presentare una o più memorie aggiuntive, a sostegno del ricorso. Tali memorie, 1 originale più 6 copie, dovranno pervenire alla Segreteria della Commissione almeno sette giorni prima della data fissata per la discussione del ricorso, salvo diversa indicazione.

**La mancata produzione, insieme al ricorso, della prova delle avvenute notifiche comporta, in ogni caso, che la Segreteria della Commissione dei ricorsi non possa ricevere il ricorso medesimo, sia nel caso in cui esso sia stato depositato presso le Camere di commercio che inviato per posta direttamente presso la stessa.**

**Pertanto, in mancanza della prova delle avvenute notifiche, la Segreteria, non potendo iscrivere il ricorso a ruolo, provvederà a restituirlo affinché sia perfezionato il procedimento, nel rispetto dei termini prescritti dall'art. 136 c.p.i. sopraccitato.**

Infine, poiché l'art. 229, comma 2 c.p.i. prevede il rimborso d'ufficio della tassa pagata per il deposito del ricorso, nel caso in cui il ricorso stesso venga accolto, al fine di agevolare il lavoro dell'U.I.B.M., è necessario indicare, in un foglio a parte, da allegare al ricorso, oltre all'indirizzo completo, anche il codice fiscale o la partita IVA e il conto corrente bancario o postale sul quale si desidera avere l'accredito.